

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3813

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PINTO, RESCAGLIO, DIANA Lino,
ANDREOLLI, PALUMBO, CECCHI GORI, MONTAGNINO,
VERALDI e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1999

Misure per l’accelerazione dei giudizi e previsione di equa
riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole»
del processo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 10

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, riconosce (articolo 6, paragrafo 1) ad ogni persona il diritto che «la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole». Negli ultimi anni si sono moltiplicate, presso i competenti organi del Consiglio d'Europa (Commissione e Corte europea dei diritti dell'uomo), le richieste di cittadini italiani di applicazione della Convenzione, dalle quali si deduce in particolare il superamento del «termine ragionevole» di durata dei procedimenti giudiziari soprattutto nel settore civile. A tali richieste hanno fatto riscontro numerose condanne del Governo italiano, evidenziando il carattere generalizzato, e diffuso sul territorio, del problema dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari. La problematica costituisce, inoltre, oggetto di costante richiamo nelle maggiori sedi istituzionali del Paese, non ultima l'annuale Relazione sullo stato della giustizia del Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione.

1. Negli anni più recenti si è cercato di rimuovere le cause profonde del problema, introducendo misure incidenti sull'organizzazione giudiziaria (legge 1° febbraio 1989, n. 30, istitutiva delle preture circondariali e delle sezioni distaccate di pretura), sull'ordinamento giudiziario (legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado) e sul processo stesso (legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente «Provvedimenti urgenti per il processo civile», e successive modificazioni; da ultimo, decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).

Tuttavia, i mali che si riflettono sul problema dell'eccessiva durata dei procedimenti civili sono tanto radicati che anche le misure razionalizzatrici ed acceleratorie, realizzate negli ultimi tempi, potranno non produrre un effetto apprezzabile in prospettiva immediata.

Nel corso dell'XI legislatura, l'allora Ministro di grazia e giustizia Giovanni Conso presentò in Senato un disegno di legge (atto Senato n. 1816, comunicato alla Presidenza il 18 gennaio 1994) recante «Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del "termine ragionevole" del processo». Tale disegno di legge - che non ebbe seguito parlamentare, anche per il sopravvenire dello scioglimento anticipato delle Camere - si segnala per la novità ed il coraggio delle proposte in esso contenute, oltre che per il rigoroso impianto sistematico che lo sostiene.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno riproporre, anche nella presente legislatura, il testo del disegno di legge n. 1816 dell'XI legislatura, con alcune differenze.

Una prima differenza riguarda l'impostazione generale del progetto. Questo, infatti, seppure inizialmente pensato - al pari di quello governativo su citato - come riferito a tutti i giudizi, si presenta ora privo delle previsioni concernenti il processo amministrativo. Tale scelta discende non già dall'intento di non affrontare quest'ultima disciplina, ma dalla consapevolezza che la giustizia amministrativa forma oggetto di uno specifico disegno di legge esaminato dalla Commissione affari costituzionali. Sicchè, non si è voluto interferire sul percorso di quest'ultima iniziativa legislativa.

Altre modifiche si sono invece rese necessarie in considerazione della normativa sopravvenuta, ovvero di una rinnovata valutazione di alcune delle proposte formulate dal Ministro nel 1994, anche alla luce del dibattito successivo e del progredire della legislazione. Tali differenze saranno comunque puntualmente rimarcate nel prosieguo della presente relazione, che riprende, anch'essa testualmente, la relazione del disegno di legge n. 1816 della XI legislatura.

2. Le ragioni pressanti ed eccezionali che spingono ad intervenire sulla materia vanno individuate nella presentazione di un numero di ricorsi molto elevato presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo, ricorsi che, già in aumento costante dal 1986, hanno assunto ora proporzioni molto preoccupanti.

Tale situazione ha denunciato con particolare evidenza, anche in sede europea, le gravi disfunzioni dell'amministrazione della giustizia in Italia per quanto attiene ai tempi processuali. Dall'esame del contenzioso a Strasburgo si deduce che la ragione principale di tali disfunzioni, quanto ai processi civili, va individuata nel sovraccarico dei ruoli, ed emerge, quale dato quantitativamente di gran lunga più importante, un elemento su cui riflettere: la distanza temporale, che può giungere in alcuni casi anche a due-tre anni, tra l'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice istruttore e l'udienza di discussione dinanzi al collegio. Nei procedimenti penali, risaltano la distanza temporale tra il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio e la data fissata per l'udienza dibattimentale, e soprattutto i tempi lunghi dell'istruttoria dibattimentale e della decisione; per contro, i tempi imposti dal codice per il compimento delle indagini preliminari risultano contenuti.

Data questa situazione, si spiega il frequente ricorso da parte del mondo forense - in molti casi sostenuto da diversi Consigli dell'ordine - allo strumento di tutela esistente sul piano internazionale, mancando

sul piano interno adeguati strumenti a protezione del diritto del cittadino ad una pronuncia giudiziaria entro un termine ragionevole.

Ma il danno conseguente al ritardo della vicenda giudiziaria non si ripercuote solo sul cittadino. La massa di ricorsi abbattutasi sulla Commissione europea dei diritti dell'uomo, infatti, ha creato all'organo di giustizia europeo, presso il quale le pendenze relative all'Italia erano già in numero elevatissimo, gravi problemi organizzativi e di funzionamento, nonché serie preoccupazioni sul possibile impatto di tale contenzioso sugli altri organi comunitari di protezione dei diritti umani, cioè la Corte europea dei diritti dell'uomo ed il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, suscettibili tutti di essere interessati da tali procedure allorché esse superino il vaglio della Commissione. Non sembra quindi necessario soffermarsi oltre sulla valenza negativa per il nostro Paese di tale situazione. Essa lascia diffondere l'impressione di un cattivo uso del sistema di controllo europeo, costretto ad una massiccia utilizzazione delle proprie risorse per occuparsi di un problema assai parziale nella tematica dei diritti umani, quale quello della lunghezza del processo, con il rischio di trascurare altre più gravi ed allarmanti violazioni.

3. Il disegno si prefigge un triplice obiettivo:

a) dare concreta attuazione all'impegno assunto dall'Italia con la ratifica della citata Convenzione, volto a garantire un giudizio entro un termine ragionevole, in concorso con le altre iniziative già prese dal Governo nel settore;

b) approntare strumenti legislativi a beneficio dei cittadini per accelerare le procedure ed ottenere, se del caso, una riparazione in caso di mancato rispetto dei tempi ragionevoli del processo;

c) apprestare un'efficace tutela dell'ordinamento giuridico italiano, che quindi, per la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni (articolo 26 della Convenzio-

ne), si troverà ad essere considerevolmente meno esposto sul piano internazionale. È da rilevare in proposito che spetta in primo luogo ai singoli Stati garantire i diritti e le libertà da essi sottoscritti con la Convenzione e che il meccanismo di controllo europeo riveste al riguardo solo carattere sussidiario.

Di fatto, l'Italia non è il solo Paese in ordine al quale gli organi europei di controllo sono dovuti intervenire sulla questione dei tempi processuali. Pur constatando il divario quantitativo esistente tra le pendenze italiane e quelle riguardanti altri Paesi nella stessa materia, si deve osservare che alcuni di questi Paesi, quali Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Repubblica di Germania, hanno approntato strumenti legislativi e giurisprudenziali adeguati. In particolare la Spagna ha istituito - con un approccio simile a quello che ora si propone, anche se realizzato con differente tecnica legislativa - un duplice mezzo di tutela, diretto da un lato ad accelerare i tempi processuali mediante un intervento diretto della Corte costituzionale e, dall'altro, ad ottenere riparazione da parte della Pubblica amministrazione.

Il disegno di legge si ispira all'esempio spagnolo, elaborando peraltro soluzioni in linea con la nostra tradizione giuridica.

Si è così immaginato un meccanismo riparatorio delle violazioni del diritto alla decisione giudiziaria in un tempo ragionevole, prevedendo al contempo strumenti acceleratori del processo civile, alla cui attivazione è subordinata la possibilità di chiedere la riparazione. Ciò allo scopo di impedire domande riparatorie formulate da chi non abbia tenuto nel procedimento interessato un comportamento chiaramente improntato alla volontà di ottenere una decisione nei tempi più brevi.

La struttura del meccanismo riparatorio tende a riprodurre sul piano interno le condizioni esistenti sul piano internazionale, assicurando così al ricorrente una tutela analoga a quella che egli riceverebbe nel

quadro della istanza internazionale. Nello spirito delle norme che si presentano, il giudice interno dovrà quindi muoversi nell'ambito delle soluzioni giurisprudenziali elaborate dagli organi di Strasburgo. Non va dimenticato, sotto questo profilo, che un ricorso interno, per essere considerato idoneo alla stregua della Convenzione, deve possedere i caratteri della accessibilità e della effettività. Tale tendenziale coincidenza tra le modalità e gli effetti dei due mezzi di tutela è dunque essenziale.

La norma transitoria contenuta nel provvedimento che si propone è redatta in modo tale da offrire il meccanismo riparatorio anche a quei ricorsi già pendenti presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo, che non abbiano raggiunto lo stadio della ricevibilità. Ciò consentirà alla Commissione, che impone a chi ricorre a Strasburgo l'onere del previo esaurimento dei ricorsi interni, di eliminare dai propri ruoli numerosi ricorsi, invitando i ricorrenti a rivolgersi al meccanismo nazionale così creato. Naturalmente, nel rispetto della impostazione generale del provvedimento, anche i ricorrenti che si siano già rivolti alla Corte di Strasburgo dovranno utilizzare nella loro causa, qualora sia ancora pendente, gli strumenti acceleratori predisposti.

4. Il disegno di legge presentato dal Ministro Conso nel 1994 conteneva (articoli da 1 a 3) la previsione che, nei processi civili aventi ad oggetto diritti disponibili, la parte potesse chiedere in ogni stato del giudizio di primo grado la definizione immediata della controversia con ordinanza pronunziata «allo stato degli atti». Si prevedeva, inoltre, la proponibilità dell'istanza anche in appello.

Attualmente, tali previsioni risultano, però, in larga parte assorbite nel testo del nuovo articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, che, sotto la rubrica «Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

ne», dà sostanza normativa ad un particolare tipo di provvedimento (ordinanza) anticipatorio di condanna, che può acquistare, a certe condizioni, l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. Il legislatore del 1995 ha inoltre ritenuto di non proporre analoga previsione con riferimento al giudizio d'appello, anche perchè risulterebbe sistematicamente poco accettabile che il giudice dell'impugnazione possa, con un'ordinanza a carattere anticipatorio, travolgere il contenuto della sentenza resa in primo grado.

La struttura accelerata del procedimento nelle fasi di merito deve anche riverberarsi sulla fase di legittimità.

L'articolo 1 del disegno di legge riprende il testo Conso, a sua volta basato su una proposta del Primo presidente e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, formulata quando era in discussione presso la Commissione giustizia del Senato il disegno di legge recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile».

Essa corrisponde ad un'importante esigenza acceleratoria, e la previsione dell'intervento delle parti in camera di consiglio consente di superare gran parte delle obiezioni che vennero avanzate nel corso dei lavori parlamentari sul predetto disegno di legge.

Infatti, l'articolo incide sul vigente testo dell'articolo 375 del codice di procedura civile, introducendo la previsione di consentire la pronuncia in camera di consiglio con ordinanza in caso di manifesta infondatezza, e con sentenza in caso di manifesta fondatezza.

5. Con riferimento al processo penale non si è ritenuto di correlare la domanda di equa riparazione alla attivazione di meccanismi acceleratori, corrispondenti ai procedimenti semplificati previsti dal codice di procedura penale (patteggiamento, giudizio abbreviato, giudizio immediato).

Infatti non è parso opportuno condizionare il ricorso al meccanismo riparatorio alla rinuncia alle forme di garantismo pieno

proprie del dibattimento, che nel nuovo sistema processuale rappresenta la sede privilegiata del modello accusatorio.

Il testo Conso aveva ritenuto di subordinare la facoltà di avvalersi del meccanismo di equa riparazione alla richiesta di anticipazione dell'udienza, prevista dall'articolo 465 del codice di procedura penale, facendo conseguire alla mancata richiesta la improponibilità della domanda di riparazione. Inoltre lo stesso testo prevedeva che la domanda di equa riparazione non potesse essere proposta prima che fosse stata esercitata, nei modi previsti dal codice di procedura penale, l'azione penale.

È parso, invece, più opportuno attenersi al principio - più volte affermato dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo - in base al quale l'imputato non ha alcun obbligo di collaborare con le autorità o di domandare che il processo si svolga più celermente. È pur vero che il comportamento dell'imputato è, tra gli altri, un elemento per valutare la «ragionevolezza» della durata della procedura; l'aver omesso di presentare istanza di anticipazione non può costituire, tuttavia, una limitazione del diritto ad ottenere l'equa riparazione, qualora all'imputato sia derivato un danno (materiale o morale) dall'ingiustificato ritardo processuale.

Ci si potrebbe, piuttosto, porre il problema se sia configurabile anche un ingiustificato ritardo nella fase delle indagini preliminari, tale da ripercuotersi a danno della persona sottoposta alle indagini. A tal riguardo va, però, osservato che i termini per le indagini preliminari, come previsti dal codice (articoli 405 e seguenti), sono da considerare obiettivamente ristretti, tali comunque da non suscitare eccessive preoccupazioni sotto il profilo della violazione del principio del «tempo ragionevole» garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione del 1955.

In ogni caso, come si vedrà, il sistema di disposizioni sull'equa riparazione regolato dagli articoli 3 e seguenti del presente disegno di legge è formulato in maniera suffi-

cientemente ampia per ricomprensivi tutti gli ingiustificati ritardi del «procedimento» che abbiano violato il principio del «termine ragionevole»; dunque anche quelli eventualmente accumulati nel corso delle indagini preliminari.

6. Il capo II del provvedimento che si propone, dedicato alla «equa riparazione», consta - in linea con il testo del disegno di legge Conso - di cinque articoli.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, il diritto a riparazione di chi abbia subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel termine ragionevole previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Il riferimento diretto alla norma convenzionale trasferisce sul piano interno i limiti di applicabilità della medesima disposizione esistenti sul piano internazionale, limiti che dipendono essenzialmente dallo Stato e dalla evoluzione della giurisprudenza degli organi di Strasburgo, specie della Corte europea dei diritti dell'uomo, le cui sentenze dovranno quindi guidare - come del resto anche negli altri aspetti qui rilevanti - il giudice interno nella definizione di tali limiti.

Il comma 2 dello stesso articolo enuncia i criteri che il giudice dovrà seguire nell'accertamento della violazione, e che sono quelli elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo: complessità del caso, comportamento delle autorità e comportamento delle parti.

Il comma 3 contiene i criteri per la determinazione della equa riparazione per il ricorrente vittorioso, con rinvio all'articolo 2056 del codice civile e indicazioni mutuata dalla giurisprudenza di Strasburgo, quale in primo luogo la limitazione nella individuazione dei fatti pregiudizievoli ai soli periodi di tempo eccedenti il «termine ragionevole». Il testo Conso prevedeva la possibilità che la semplice dichiarazione della avvenuta violazione - se del caso assistita da opportune forme di pubblicità - costituisse

adeguata riparazione del danno non patrimoniale. Il testo che si propone, invece, inverte i termini della previsione ed individua - anche sulla scorta della corrente giurisprudenza della Corte di Strasburgo - nella condanna al pagamento di somma di denaro lo strumento ordinario della riparazione del danno non patrimoniale, cui può affiancarsi, qualora il giudice lo ritenga necessario, anche la pubblicizzazione della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

L'articolo 3 attribuisce, al comma 1, la competenza per l'esame delle domande di equa riparazione alla corte di appello nel cui distretto è iniziato ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume essersi verificata. Al comma 2 vengono precisate le formalità per la presentazione del ricorso, con la prescrizione della procedura speciale ed il richiamo, quanto al contenuto del ricorso, all'articolo 125 del codice di procedura civile. Il comma 3 indica le amministrazioni nei confronti delle quali, a seconda dell'ordine giurisdizionale interessato, il ricorso va proposto. Con il comma 4 viene imposto al ricorrente l'onere di una rapida acquisizione del materiale utile per la decisione. Il comma 5 provvede al richiamo degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, così sussumendo la procedura in quella dei procedimenti camerali. Il comma 6 prevede la facoltà per i difensori delle parti di esprimersi in camera di consiglio ed il comma 7, nell'attribuire al decreto conclusivo immediata efficacia nella pendenza dell'eventuale ricorso per Cassazione, stabilisce che il medesimo decreto debba essere pronunciato non oltre sei mesi dal deposito del ricorso. Quest'ultimo termine, seppure chiaramente ordinatorio, è stato inserito per attribuire al meccanismo, la cui effettività, come si è detto, potrà essere valutata a livello internazionale, la necessaria credibilità. È infatti evidente che, ove non si riesca a concludere in un termine ragionevole neanche i procedimenti riparatori previsti dal provvedimento che si propone, essi non potrebbero essere considerati dagli organi internazionali, nel medio

periodo, come ricorsi efficaci, con la conseguenza che il ricorrente sarebbe esonerato dal doverli utilizzare.

L'articolo 4, al comma 1, allineandosi a quanto previsto a livello europeo, stabilisce che il ricorso diretto alla riparazione può essere proposto anche durante la pendenza del «procedimento» (penale, civile, amministrativo, tributario o altro) interessato, ma comunque non oltre sei mesi dal momento in cui la decisione che lo conclude è divenuta definitiva.

Il disegno di legge del Ministro Conso stabiliva anche il collegamento, al quale si è già accennato, tra gli strumenti acceleratori creati per il processo civile e quello amministrativo ed il meccanismo riparatorio e imponeva, a chi intendesse avvalersi dello stesso meccanismo in materia penale, l'onere di richiedere l'anticipazione d'udienza ai sensi dell'articolo 465 del codice di procedura penale. Le ragioni per le quali si è preferito non riproporre tale ultima disposizione sono state già in precedenza esposte. Per quanto attiene al processo civile, si è parimenti ritenuto che la scelta della parte di non attivare gli strumenti processuali acceleratori già previsti dalla legge (articolo 186-*quater* del codice di procedura civile) e di preferire del tutto legittimamente il giudizio a cognizione piena, non faccia pregiudizialmente venir meno il diritto di chiedere l'equa riparazione nel caso di danni patrimoniali o non patrimoniali derivanti dall'eccessiva durata del processo ad essa parte non imputabile.

L'articolo 5 prevede la comunicazione dei decreti che accolgono le domande di riparazione al procuratore generale della Corte dei conti, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

L'articolo 6 contiene le opportune disposizioni transitorie, alle quali si è già fatto cenno. Tali disposizioni, come si è detto, consentiranno l'accesso al nuovo meccanismo riparatorio anche ai ricorrenti i quali abbiano già adito la Commissione europea dei diritti dell'uomo, purché i loro ricorsi non abbiano già raggiunto, dinanzi a que-

st'ultimo organo, lo stadio della ricevibilità. Al comma 2, inoltre, è inserito l'obbligo, per la cancelleria del giudice adito, di informare tempestivamente il Ministero degli affari esteri, che assicura la difesa del Governo dinanzi agli organi di Strasburgo, di tutte le domande presentate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per permettere l'identificazione dei ricorsi già eventualmente presentati a Strasburgo e comunicati al Governo italiano.

7. Non è possibile indicare con esattezza l'onere futuro del provvedimento, poiché la situazione delle sopravvenienze di ricorsi nella materia potrà variare negli anni prossimi in funzione di diversi fattori.

Ciò che sembra però importante mettere in rilievo in questo contesto è che il provvedimento non crea oneri nuovi, ma trasferisce dal piano internazionale a quello interno oneri già esistenti, ed assunti con la legge di ratifica della Convenzione europea.

Occorre poi considerare che il tipo di meccanismo processuale introdotto dal presente provvedimento e la «griglia» di criteri individuati per la liquidazione dell'«equa indennità» conducono non solo ad una apprezzabile razionalizzazione della materia, ma anche ad un suo maggiore contenimento e controllo da parte del giudice nazionale.

A fini puramente indicativi, si può comunque osservare che ogni ricorso portato a Strasburgo in materia di lunghezza del processo, per il quale vi sia un'affermazione (da parte alternativamente della Corte europea dei diritti dell'uomo o del Comitato dei ministri) della responsabilità dello Stato italiano quanto al superamento del termine ragionevole del processo, comporta il riconoscimento al ricorrente vittorioso di una somma di denaro, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge d'iniziativa del Ministro Conso era stimata in media sui 10-15.000.000 di lire, comprese le spese processuali. Occorre però far presente a questo riguardo che vi sono evidentemente delle oscillazioni, essendovi casi in cui la somma riconosciuta è maggiore ed

altri in cui la semplice dichiarazione della violazione viene riconosciuta come una soddisfazione sufficiente per il ricorrente. Principio questo, lo si ripete, suggerito come criterio generale nel presente provvedimento, quanto alle conseguenze della dichiarazione della violazione.

* * *

È parso dunque doveroso riprendere e riproporre all'attenzione del Senato col presente disegno di legge una provvida pur se inascoltata proposta normativa suggerita dal Professor Conso, che mirava a dare attuazione all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'aggravarsi della situazione circa il prolungarsi dei tempi occorrenti per la conclusione dei processi, la frequenza, per tale specifica causa, delle condanne inflitte all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, una complessiva, accresciuta attenzione del Parlamento, del Governo e della pubblica opinione verso i problemi della giustizia, lasciano concretamente sperare che questa volta l'iniziativa assunta col presente disegno di legge possa, con ogni auspicato miglioramento del testo che il Senato vorrà apportare, giungere sollecitamente in porto, allineando così il nostro Paese anche alle specifiche conquiste di civiltà giuridica già raggiunte e praticate in altri Stati dell'Europa.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1.

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - *(Pronuncia in camera di consiglio)*. - Oltre che per il caso di regolamento di competenza e per quello previsto nell'articolo 367, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso, pronunciare il rigetto per manifesta infondatezza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è manifestamente fondato.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378, e, nei casi concernenti le pronunzie di manifesta infondatezza o infondatezza, di essere sentiti se compaiono».

CAPO II
EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.

(Diritto all'equa riparazione)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso, il comportamento delle autorità e quello delle parti.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, applicando altresì i criteri seguenti:

a) si considera solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso la dichiarazione dell'avvenuta violazione, di cui possono essere disposte, qualora il giudice lo ritenga necessario, adeguate forme di pubblicità.

Art. 3.

(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello nel cui distretto è iniziato ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito

di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro di grazia e giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Unitamente al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia degli atti del procedimento di cui al comma 1.

5. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

6. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio se compaiono.

7. Il decreto è pronunciato entro sei mesi dal deposito del ricorso ed ha efficacia immediata, anche se è proposto ricorso per Cassazione.

Art. 4.

(Termine e condizioni di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Art. 5.

(Comunicazioni)

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato un ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al citato articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 858, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della Commissione. In tal caso la domanda alla corte di appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Commissione europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

